C O M UN E D I BARI

Ordinanza

2020/00382

2020/220/00082

Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Data Adozione: 19/02/2020
Altri Settori:

Estensore: Estensore Vigili Urbani
Sottoscrizione Sindaco: Apposto

OGGETTO: MEDITERRANEO, FRONTIERA DI PACE – BARI, 19-23 FEBBRAIO 2020- - VISITA DEL SANTO PADRE FRANCESCO - ORDINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.

Responsabili procedimento	Data Visto
Michele Palumbo	18/02/2020
Sindaco	**Data Sottoscrizione**
Antonio Decaro	APPOSTA IL 19/02/2020

Città di Bari

OGGETTO: MEDITERRANEO, FRONTIERA DI PACE – BARI, 19-23 FEBBRAIO 2020- - VISITA DEL SANTO PADRE FRANCESCO - ORDINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

VISTA la nota n.20987 del 23.01.2020 della Direzione Generale del Comune di Bari, con la quali si rendono note le disposizioni di servizio ed il programma dell'evento religioso "Mediterraneo, frontiera di Pace", promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, che interesserà la Città di Bari nei giorni dal 19 al 23 febbraio 2020;
VISTE le risultanze delle riunioni tenutesi presso la Direzione Generale del Comune di Bari comprese quelle del 5/11/2019, del 20/11/2019 e del 14/01/2020, nonché del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi nelle date 15-23 gennaio, 6-13-14 febbraio 2020, presso la Prefettura di Bari;
VISTE le risultanze dei sopralluoghi eseguiti, nonché delle riunioni tecniche che si sono tenute presso la stessa Prefettura / U.T.G. di Bari, la Questura, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e il Palazzo di Città presso la Direzione Generale;
VISTA l'Ordinanza di Servizio della Questura di Bari (Cat. A. 4/Gab. 2020) del 9 Gennaio 2020 recante "Misure di carattere preventiva - disposizioni di servizio" con la quale vengono individuate le zone di sicurezza, suddivise in tre aree, Area 1-Area 2- Area 3, nonché le c.d. "Aree di rispetto", zone che sebbene non interessate dall'evento saranno destinatarie di limitazioni al fine di garantire la necessaria cornice di sicurezza;
RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale n. 09/2020 del 03.02.2020 per la costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Bari, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in ragione dell'eccezionale afflusso di fedeli previsto con l'arrivo del Santo Padre;
CONSIDERATO che l'evento rappresenta un momento di elevata aggregazione che determinerà l'affluenza verso l'area deputata ad ospitarlo di migliaia di persone; valutata, a seguito di approfondita analisi, come in atti a parte illustrata (Relazione istruttoria del Comandante del Corpo della Polizia Locale), la necessità di individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e ordine pubblico;

RILEVATO che:

- la massiccia presenza di pubblico che affluirà nelle aree interessate fin dalle prime ore del mattino del 23 febbraio 2020, può incoraggiare il rischio di consumo inopportuno di alcool da cui potrebbero discendere comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone;
- nello svolgimento dell'evento le lattine di alluminio nonché le bevande in contenitori di vetro potrebbero determinare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti - di un elevato numero di lattine e bottiglie e/o

contenitori di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;
- le bottiglie in plastica contenenti liquidi (anche acqua) *dotate di tappi*, introdotte nelle aree di maggiore concentrazione di fedeli, potrebbero costituire pericolosi corpi contundenti da utilizzare impropriamente contro cose e/o persone;
- è necessario adeguare l'impianto normativo già esistente in materia, alla specificità dell' evento su richiamato;

CONSIDERATO che gli episodi di cronaca legati all'utilizzo improprio dello spray al peperoncino, registrati in diversi eventi accomunati dalla presenza di un moltitudine di persone, hanno purtroppo creato gravi conseguenze per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei presenti, pregiudicando la sicurezza di persone e cose;

DATO ATTO che, all'interno dell'area di sicurezza c.d. 'zona rossa' destinata ad ospitare i fedeli che parteciperanno alla celebrazione, è prevista la presenza di organizzazioni di volontariato a servizio della Curia il cui personale distribuirà ai presenti bottiglie di acqua in plastica, preventivamente introdotte all'interno dell'area e che devono essere consegnate prive del relativo tappo; e che il ridetto personale sarà preventivamente informato dell'obbligo di consegnare le bottiglie in plastica prive del tappo;

RITENUTO che:

- il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio e lattine di alluminio all'interno delle aree interessate dell'evento,
- il divieto di detenere e consumare bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio e lattine di alluminio nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento di cui in premessa nonché, a fortiori, nell'area di massima sicurezza c.d. "zona rossa",
- il divieto di accesso nelle aree deputate ad ospitare la maggiore concentrazione di persone, in particolare in quelle della zona rossa presidiate dai checkpoint di controllo e filtraggio delle persone, con al seguito bottiglie in plastica contenenti liquidi (anche acqua) dotate di tappo,
- il divieto di introdurre nella zona di maggiore concentrazione di spray urticanti (in genere impiegati per la difesa personale) o qualsivoglia diverso dispositivo che possa ritenersi pericoloso per la contingenza dell'evento,
- il divieto di introdurre zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio e lattine di alluminio, nonché bottiglie in plastica con il tappo e spray al peperoncino o con sostanze urticanti, o altre tipologie di dispositivi di cui al precedente punto,

siano misure in grado di contribuire, tra l'altro, alla tutela della salute e dell'integrità fisica delle persone, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica oltreché al contrasto di possibili fenomeni di incuria e degrado sovente originati da eventi di rilevante impatto sociale e che le predette misure risultano congrue ad evitare l'incontrollata dispersione di materiale plastico, ferroso e vitreo sul suolo pubblico;

CONSIDERATO che, sussistendo la necessità improcrastinabile di provvedere alla tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla

salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, *si ritiene necessario **VIETARE** nelle aree **pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento** di cui in premessa, i seguenti comportamenti:*

- somministrare, vendere per asporto, bevande in **bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio e lattine di alluminio**;
- accedere alle aree interne ai checkpoint di controllo e filtraggio delle persone, ove si verificherà la maggiore concentrazione di fedeli, con **bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica complete del tappo** (anche se contenenti acqua);
- introdurre nelle aree interessate all'evento religioso, ed appresso indicate, Spray al peperoncino o dotati di altre sostanze urticanti;
- introdurre zaini, borsoni ***contenenti*** bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica contenenti liquidi e dotate di tappo, nonché spray al peperoncino o con sostanze urticanti;
- compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;

RITENUTO, altresì, di dover opportunamente specificare che il divieto di vendita di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio e/o di lattine in alluminio risulta applicabile anche ai c.d. *Open-Shop*, ovverosia i punti vendita con distributori automatici di alimenti e bevande aperti h24 compresi nelle aree di attenzione, e che ove siano erogate bottiglie di acqua in plastica in tali locali sia presente personale dipendente del soggetto titolare dell'esercizio di vendita che provveda alla rimozione e conservazione del tappo dalla stessa bottiglia erogata;

DATO ATTO che nelle richiamate riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata ravvisata la necessità di predisporre un provvedimento sindacale idoneo e atto a fronteggiare eventuali situazioni di pericolo per la tutela della sicurezza pubblica relativamente al tema di cui trattasi;

RINVENUTE sufficienti le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi dell'evento, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare le conseguenze del fenomeno del consumo improprio di alcool e dell'abbandono indiscriminato di bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica, ovvero prevenire, con particolare riguardo alla zona di massima concentrazione (zona rossa) comportamenti pericolosi derivanti dal lancio di bottiglie in plastica contenenti liquidi che, qualora munite di tappo, possono costituire un corpo contundente idoneo a recare pericolo per l'incolumità di cose e persone;

RITENUTO di dover evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, oltre che prevenire e contrastare rischi alla libera circolazione stradale, nonché prevenire atteggiamenti ed atti di violenza, di vandalismo, determinati dal consumo inopportuno di alcool;

RITENUTO, altresì, di dover impedire che i partecipanti all'evento possano giungere sui luoghi interessati dalla manifestazione già in possesso di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio e lattine di alluminio, bottiglie in plastica con il tappo, spray urticanti e zaini o borse che possano contenerli; di dover impedire, inoltre, che i fedeli

giungano presso le aree delimitate dai checkpoint di filtraggio con bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio e lattine di alluminio, spray urticanti e zaini o borse che possano contenerli, onde scongiurare, per le pericolosità evidenziate, l'accesso a tale area con al seguito i ridetti oggetti;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) così come modificati **dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017** recante **"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città"** che attribuiscono, altresì, al Sindaco poteri di ordinanza, anche *extra ordinem*, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana, ed in particolare il comma 4bis dell'art.54 del TUEL che dopo la modifica apportata dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017 prevede che "(…) *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4* [dell'art.54 TUEL] *concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti* (…) ";
- la **Legge 1 dicembre 2018, n. 132** di "*Conversione in legge, con modificazioni, del* ***decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113****, recante* ***"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione****,* ***sicurezza pubblica****;*
- la **Legge 18 aprile 2017, n. 48** recante ***"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città"*** che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro: situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la libera fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; l'incuria e il degrado di immobili; situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;
- l'articolo 12 della legge **48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";**
- la circolare **n. 300/A/4228/17/149/2017/08** Ministero dell'Interno del **23 maggio 2017** esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;

VISTI altresì :

- la **circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, del 18/07/2018 – (c.d. *Circolare Piantedosi*)** avente ad oggetto "*modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*" - ***linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità ;***
- il **D.M. dell'Interno del 5/8/2008,** pubblicato in G.U. n.186 del 9/8/2008, che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- il **D.L. n. 158/2012** (conv. in L. n. 189/2012), all'articolo 7 comma 3 bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al

successivo comma 3ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del Codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.LL.P.S.;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;
- il **"Patto per la sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata"** sottoscritto in data 25 novembre 2019 tra Prefettura di Bari, Comune di Bari e Regione Puglia;
- la **nota del Questore di Bari** Cat. A.4/Gab./2020/nr. 173 del 13 febbraio 2020.

RICHIAMATA la Relazione istruttoria del Comando di Polizia Locale di Bari di cui alla nota **prot.n. 44153** del **14/02/2020**;

RICHIAMATA la nota prot. nr. 0045478 del 17 febbraio 2020 con cui risulta preventivamente inviata a S.E. il Prefetto di Bari copia della presente Ordinanza,

ORDINA

dalle ore 04:00 alle ore 14:00 del giorno 23 febbraio 2020 all'interno delle aree delimitate dal seguente perimetro urbano:

a. **Corso Senatore A. De Tullio, Piazzale Cristoforo Colombo, Lungomare Imperatore Augusto compreso il Molo Sant'Antonio, Piazzale IV Novembre, Lungomare Araldo di Crollalanza fino al Giardino Fabrizio De André (escluso il resto dell'area compresa nel Molo San Nicola), Largo Eroi del Mare, Corso Cavour, Via A. Gimma, Via Marchese di Montrone, C.so Vitt. Emanuele, P.zza G. Massari,** (e pertanto anche in tutto il centro storico cittadino),

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO :

- per gli esercenti qualsiasi attività commerciale, compresi i c.d. "open-shop" di **somministrare e/o vendere** per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in **bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio, lattine di alluminio, bottiglie in plastica munite di tappo**;
- nei c.d. *Open-Shop*, ovverosia i punti vendita con distributori automatici di alimenti e bevande aperti h24 compresi nelle aree di attenzione, di erogare bottiglie in plastica, anche contenenti acqua, complete di tappo, salvo che sia presente personale dipendente del soggetto titolare dell'esercizio di vendita che provveda alla rimozione e conservazione del tappo dalla stessa bottiglia erogata;
- per qualsiasi soggetto **detenere** su area pubblica e/o aperta al pubblico, nel perimetro di cui sopra, bevande in **bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio, lattine di alluminio**;

dalle ore 04:00 alle ore 14:00 del giorno 23 febbraio 2020 all'interno dell'area di massima sicurezza in quanto contenente i checkpoint di controllo e filtraggio, individuata dal seguente perimetro – e comunque comprese le stesse strade perimetrali di cui all'elenco di seguito indicato - :

b. **Piazza Massari, Piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, Strada Palazzo dell'Intendenza, Largo Ignazio Chiurlia, Strada Roberto il Guiscardo, Strada Vallisa, Piazza Ferrarese, Via Genovese, Lungomare Imperatore Augusto, Piazzale IV Novembre, Corso Cavour, via Piccinni, via Marchese di Montrone, Corso Vittorio Emanuele II** *fino a Piazza Massari,*

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO :

- di introdurre all'interno delle aree sopra indicate - ed in particolare in quelle da cui si accede dai checkpoint di controllo e filtraggio per l'accesso alle zone di massima concentrazione di persone (c.d. zona rossa) - bevande in **bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio, lattine di alluminio**, bottiglie in plastica con liquidi (anche acqua) munite di tappo; è fatta salva la possibilità di detenere, da parte dei fedeli che si trovino già nella "zona rossa" (area perimetrale sopra indicata), le bottiglie di plastica distribuite, sempre prive di tappo, dal personale delle Associazioni di Volontariato in loco;
- introdurre nella c.d. area rossa Spray al peperoncino o dotati di altre sostanze urticanti;
- introdurre zaini, borsoni **contenenti** bottiglie e/o contenitori in vetro o alluminio, lattine di alluminio, bottiglie in plastica con liquidi (anche acqua) munite di tappo, nonché spray al peperoncino o con sostanze comunque urticanti;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

I trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 650 del Codice penale.
A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da disposizioni di legge nazionali nonché dalle norme del Codice del Commercio della Regione Puglia di cui alla Legge Regionale n.24 del 2015, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività **da 3 a 15 giorni** consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Si dà atto che il presente provvedimento viene comunicato al Prefetto di Bari.

TRASMETTE

Il presente atto:

- alla Polizia Locale e alla Ripartizione Sviluppo Economico per l'invio alle Associazioni di categoria nonché per i conseguenti adempimenti;
- a S.E. il Prefetto di Bari;
- al Sig. Questore di Bari;

- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando provinciale di Bari dei Vigili del Fuoco;
- alla Curia Arcidiocesi Bari-Bitonto, quale co-organizzatrice dell'evento religioso per la dovuta informazione alle Associazioni di Volontariato presenti all'evento;
- all'ARPA Direzione Generale;
- all'Urp e Ufficio Stampa del Comune di Bari;
- al Procuratore della Repubblica, per doverosa informazione.

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Gen. PALUMBO Dr. Michele, quale Direttore della Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile e Comandante del Corpo di Polizia Locale di Bari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Bari.

IL SINDACO
Ing. Antonio Decaro

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265

(G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L)

Art. 50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5.In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. (2)

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. (3)

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. (4)

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (6)

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico

[….]

Art. 54

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti (2) contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. (5)

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. (3)

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Legge del 18/04/2017 n. 48 -

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017

Allegato

Allegato

Allegato -

Allegato

In vigore dal 22/04/2017

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL **DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14**

All'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all' **articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232**».

All'articolo 2:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori d'intervento:

a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attivita' soggette a rischio;

c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate».

All'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticita', tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».

All'articolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti piu' degradati» sono sostituite dalle seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono inserite le seguenti: «della cultura».

All'articolo 5:

al comma 2:

alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche' attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza»;

alla lettera b), le parole: «del rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela» e la parola: «comprese» e' sostituita dalla seguente: «compresi»;

alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono inserite le seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola:

«cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalita', anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita' del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative.

2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».

All'articolo 7: al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la finalita' pubblica dell'intervento»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche' per ulteriori finalita' di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', ove possibile, le previsioni dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per il rafforzamento delle attivita' connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'**articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243**, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'**articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 11 agosto 2014, n. 114**, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della **legge 27 dicembre 2006, n. 296**. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facolta' assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'**articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**.

2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'**articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 dicembre 2004, n. 307**. Entro centoventi giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.

2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461**. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della **legge 31 dicembre 2009, n. 196**; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalita' previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1, dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente e del patrimonio culturale»;

al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis.», le parole: «assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare il soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono inserite le seguenti: «nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale», le parole: «da afflusso di persone di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «da afflusso particolarmente rilevante di persone», dopo le parole: «specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dell'**articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241**,» e la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;

dopo il numero 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:

"7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico"»;

alla lettera b):

le parole: «all'articolo 54: 1. il comma 4-bis e' sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente»;

al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana», le parole: «le situazioni che favoriscono» sono soppresse e dopo la parola: «prostituzione» sono inserite le seguenti: «, la tratta di persone»;

il comma 2 e' soppresso.

All'articolo 9:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «limitano la libera accessibilita' e» sono sostituite dalle seguenti: «impediscono l'accessibilita' e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» e' inserita la seguente: «pecuniaria»;

al secondo periodo, le parole: «alla rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'accertamento»;

al comma 2, dopo le parole: «e dall'**articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114**,» sono inserite le seguenti:

«nonche' dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**,» e dopo le parole:

«di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti universitari,», dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque» e dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono

aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorita' di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio».

All'articolo 10:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In esso» sono inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed»;

al comma 3, dopo le parole: «La durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

al comma 5, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «all'imposizione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «all'osservanza del divieto, imposto dal giudice,»;

al comma 6, dopo le parole: «informativa ed operativa,» sono inserite le seguenti: «e l'accesso alle banche dati,»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'**articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401**, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'**articolo 380 del codice di procedura penale,** quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'**articolo 382 del medesimo codice** colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020».

All'articolo 11:

al comma 2, dopo le parole: «priorita' che» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale,» e le parole: «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in ogni caso garantiti»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. All'**articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 23 maggio 2014, n. 80**, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:

"1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie"».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «del **regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al **regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "per tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da quindici giorni a tre mesi"».

Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Modifica all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al **regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**). - 1. All'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al **regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**, dopo le parole: "di un esercizio" sono inserite le seguenti:

", anche di vicinato,"».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici, sedi universitarie,» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;

al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto e' disposto individuando modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto»;

al comma 6, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

al comma 7, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;

alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico».

All'articolo 14, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilita' o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste».

All'articolo 15, al comma 1, lettera a), le parole: «vigente normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare»;

alla rubrica, la parola: «Modifiche» e' sostituita dalla seguente: «Modifica».

Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Parcheggiatori abusivi). - 1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, e' sostituito dal seguente:

"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II"».

Torna al sommario

MODULARIO
INTERNO - **5**

MOD. 5 G.

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10) Roma, 18 luglio 2018

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
L O R O S E D I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura
A O S T A

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO e BOLZANO

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
S E D E

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto

delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.

All'esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni - **che tengono luogo delle precedenti -** intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio,** l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In tal caso, nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante "*Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità*" - che sostituisce le "Linee

guida" allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

°

In relazione all'esigenza di promuovere un'immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantirne la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni delle Conferenze provinciali permanenti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle indicazioni impartite.

F.to IL CAPO DI GABINETTO
(Prefetto Matteo Piantedosi)

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

Luglio 2018

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

1. *NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO*

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

DM 19.08.1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- Accessibilità mezzi di soccorso:
    - larghezza: 3.50 m.
    - altezza libera: 4.00 m.
    - raggio di volta: 13 m.
    - pendenza: non superiore al 10%
    - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)
- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

3. PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:
a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza;

oppure

b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m^2. L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m

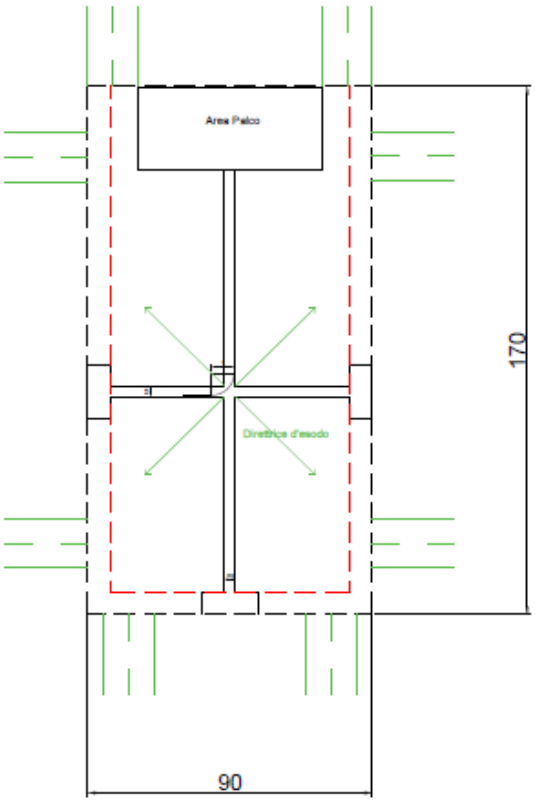

Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori.

Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.

L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m^2 di area coperta ed utilizzata.

10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

COMUNE DI BARI

Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile

Corpo di Polizia Locale

PROT. n. 44153 /2020 **Bari, lì 14 . 02 . 2020**

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail (art.47 Codice Amministrazione Digitale D-Lgs.7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii.)

Al Sindaco di Bari
Ing. Antonio Decaro

OGGETTO: emissione ordinanza contingibile e urgente per la tutela della sicurezza urbana in occasione visita del Santo Padre del 23 febbraio 2020. **RELAZIONE ISTRUTTORIA .**

E' nota la radicata e diffusa fede nella religione cattolica-cristiana che contraddistingue il popolo italiano, nonché l'affetto ed il senso di vicinanza che la figura del Santo Padre riscuote anche da parte di coloro che abbiano sentimenti e opinioni religiose diverse, di qui il desiderio fortemente avvertito di condividere il momento di preghiera o anche la sola presenza del Pontefice.

E' altresì noto che in ogni dove si sono tenuti incontri di preghiera o celebrazioni officiate dal Pontefice, sono state richiamate folle 'oceaniche' di fedeli e non, obbligando le Autorità preposte all'organizzazione dell'evento nonché tenute a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, ad adottare misure extra-ordinem per salvaguardare gli beni e diritti costituzionali quali la tutela della libertà individuale, la libertà di espressione e di professione religiosa, l'incolumità pubblica e l'integrità fisica.

Ad ogni modo, nonostante il clima di pace e amore inscindibilmente connesso alla figura del Santo Padre, è doveroso tener conto dell'attuale contesto internazionale, foriero di forti contrasti tra diverse culture, diversi modi di intendere i valori sociali ed in particolar modo religiosi, che possono rappresentare un'occasione per gesti qualificabili nell'ampio novero degli atti di natura terroristica.

Accade sempre più di frequente di apprendere dai media mondiali di atti di violenza, in contesti animati da migliaia di persone, animati e favoriti dall'intento degli autori di avvalersi di grandi "palcoscenici" per amplificarne la risonanza.

Nondimeno, anche guardando oltre il pericolo mutuato dal citato contesto internazionale, è sempre doveroso ricordare che ogni evento in grado di richiamare una moltitudine di persone rappresenta una –purtroppo- favorevole occasione per quanti, spesso anche "lupi solitari" o "schegge impazzite", per usare un gergo di matrice mediatica, vogliano manifestare in modo violento, attraverso gesti imprevedibili, repentini e non altrimenti

CORPO POLIZIA LOCALE - BARI -

evitabili, il proprio dissenso nei confronti dell'attuate contesto politico, sociale e religioso, oppure condizioni personali di estremo disagio.

Entrambi i pericoli –contesto internazionale e terrorismo, azioni di singoli- sebbene non aprioristicamente eliminabili, necessitano, *per quanto di competenza dello scrivente Comando*, di essere opportunamente valutati al fine di individuare le azioni necessarie alla tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico nonché dell'incolumità pubblica.

Da attenta analisi, realizzata sulla scorta dell'esperienza maturata negli eventi comparabili a quello di cui trattasi e documentabile dagli atti in archivio, oltreché fondata sull'evidenza dei fatti portati alla luce dalla cronaca, è emerso che il consumo di alcol può determinare uno "svuotamento" delle coscienze, inducendo sentimenti in grado di sfociare in atteggiamenti violenti concretizzabili, tra l'altro, anche nel lancio di oggetti.

Il luogo scelto per l'evento *'Mediterraneo, frontiera di pace'*, è il fulcro della movida cittadina, con una elevatissima concentrazione di esercizi per la somministrazione e, di qui, l'estrema facilità per quanti lo vogliano di procurarsi bevande alcoliche.

E' altresì necessario valutare che la presenza massiva di persone può favorire, anche al di là delle intenzioni di quanti siano in condizioni di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di alcol, gesti improvvidi, di puro esibizionismo, compiuti con spavalderia e leggerezza da persone incoscienti, con la certezza di eludere ogni forma di controllo e di sottrarsi nell'immediatezza all'identificazione grazie alle condizioni di affollamento.

Più volte, in eventi di tale portata, i presenti si sono lasciati andare ad atteggiamenti contrari alla legge ed al senso civico, spesso degenerati in alterchi o contrasti in vie di fatto che hanno posto in serio pericolo non solo le persone coinvolte ma anche quanti, del tutto estranei agli accadimenti, erano nei dintorni, creando serio pregiudizio per l'ordine pubblico.

Il disagio così prodotto pregiudica le condizioni – riposo e tranquillità - che rappresentano il minimo comune denominatore sotteso ad una pacifica convivenza oltreché il requisito imprescindibile del fondamentale diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

Inoltre, è bene evidenziare che proprio per tali contesti il legislatore ha predisposto idonei strumenti allo scopo precipuo di garantire un presidio di legalità al bene preminente della sicurezza urbana, minato invece da condotte foriere di fenomeni criminogeni o di illegalità diffusa, spesso favoriti dalle condizioni di ebbrezza dei presenti.

Nondimeno anche le generali condizioni di igiene e salubrità dei luoghi subiscono un forte pregiudizio anche a causa dell'impossibilità per alcune zone della Città di reggere l'impatto e le conseguenze dell'assembramento di un numero di persone di gran lunga superiore a

CORPO POLIZIA LOCALE - BARI -

quello per cui risulterebbero programmati e organizzati ordinariamente i servizi di raccolta dei rifiuti e igienici, in genere.

Gli importanti assembramenti di persone che eventi del tipo creano non solo nelle zone direttamente interessate (P.zza Liberta-Corso Vittorio Emanuele II) ma anche in quelle limitrofe (vedasi il perimetro che interessa il lato est del murattiano e l'intera città vecchia) da un lato costituiscono una sicura fonte di guadagno per gli esercenti, nonché una promozione dell'aspetto socializzante dell'incontro tra persone diverse, dall'altro condizionano, quando non pregiudicano, il comune senso di sicurezza e di tranquillità, logici corollari per lo svolgimento dei diritti fondamentali dell'individuo, riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione.

Nondimeno lo svolgimento delle attività economiche non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, come precisato dall'articolo 42 della Costituzione.

Nonostante gli sforzi profusi, e tradotti in attività di controllo, prevenzione e repressione, il contesto descritto può causare numerosi pregiudizi alla generale sicurezza urbana.

Sulla scorta delle argomentazioni esposte, dei dati presenti presso gli archivi del Comando, delle disposizioni di legge vigenti, delle risultanze delle riunioni in seno ai vari Comitati provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica già tenutisi presso la locale Prefettura, nonché della nota del Questore di cui al prot.n. CAT.A4/Gab./2020/ nr.173, si ritiene opportuna l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente a tutela della sicurezza urbana , allo scopo precipuo di contenere i rischi a cui i beni primari summenzionati rischierebbero, altrimenti, di essere inevitabilmente esposti.
Tanto per le opportune valutazione di Vostra competenza.

CORPO POLIZIA LOCALE - BARI -

Il Direttore della Ripartizione Polizia Municipale e P.Civile
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Generale PALUMBO dott. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 19/02/2020 ed è divenuta esecutiva in data 19/02/2020.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://albo.comune.bari.it